

ATENEIO VENETO

BIBLIOTECA

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA

Art. 1

Il Comitato di Presidenza può concedere a non Soci, italiani e stranieri, di frequentare la Biblioteca.

Art. 2

I frequentatori devono apporre la propria firma in un apposito registro.

Art. 3

Ai frequentatori Soci vengono concesse opere in prestito secondo le modalità descritte negli articoli 4 e 5.

Ai frequentatori non Soci non vengono concesse opere in prestito.

Art. 4

I libri possono venir dati a prestito ai Soci previa firma per ricevuta in apposito registro. Le opere ricevute in prestito debbono essere restituite nelle condizioni in cui sono state prestate. Il Socio risponde personalmente della scomparsa o del danneggiamento dell'opera.

Art. 5

Ogni Socio può ricevere in prestito non più di due opere per volta e può tenerle non oltre un mese. Sono esclusi dal prestito le enciclopedie, gli atlanti, i dizionari, le guide, i giornali, le riviste, i cataloghi di mostre, i libri anteriori al 1851, i fondi oggetto di legato e tutte le opere che, per particolare pregio o per altri motivi che specifichi il Bibliotecario, non sia opportuno consultare fuori dall'Ateneo Veneto.

Art. 6

Si rende noto a tutti gli utenti, che in questa biblioteca è vietata la riproduzione di qualsiasi esemplare mediante l'uso di apparecchi fotografici digitali.

E' vietato altresì procedere alla fotocopiatura di materiale ottocentesco.

E' possibile, invece, procedere alla fotocopiatura del materiale edito dal 1900 in poi, mediante utilizzo di macchine fotocopiatrici interne e sotto il controllo del personale addetto.

La Direttice

Dorit Raines